



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2025, n. 3

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano +
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU – già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale +
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania – Giudice dell'TTLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna – già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREEES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Francesco Buonomenna, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno
Giovanni Cellamare, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno
Sara De Vido, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia
Valeria Di Comite, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro"
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Carmela Elefante, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno
Rosario Espinosa Calabuig, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València
Valentina Faggiani, Profesora Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Ana C. Gallego Hernández, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Victor Luis Gutiérrez Castillo, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravallo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Associato di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Anna Oriolo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa
Piero Pennetta, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Francesca Perrini, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Alessandra Zanobetti, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Revisione linguistica degli abstracts a cura di
Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario 2025, n. 3

Editoriale

La CEDU e la permanente modernità di uno strumento *vivente* secondo il prisma dell'ordinamento italiano p. 1
Angela Di Stasi

FOCUS

Migration and Religion in International law: Research-based Proposals for Inclusive, Resilient, and Multicultural Societies

This focus is the final output of the research project of national interest Migration and Religion in International Law (MiReIL). Research-based Proposals for Inclusive, Resilient, and Multicultural Societies, funded by the Italian Ministry of University and Research and by the European Union – NextGenerationEU in the framework of the “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

An Introduction to the Focus on Migration and Religion in International Law: Research-based Proposals for Inclusive, Resilient, and Multicultural Societies p. 4
Giuseppe Pascale

The Protection of Migrants' Freedom of Religion in the United Nations System p. 14
Maria Irene Papa

Credibility Assessment of Religion-based Asylum Claims from a Comparative Perspective p. 50
Tarak El Haj

Migration and Religious Freedom in Europe: Searching for Constitutional Secularism p. 71
Elisa Olivito

The Problem of (Racialized) Religious Profiling in Law Enforcement Operations on the Ground and with AI: What Obligations for European States? p. 85
Carmelo Danisi

On Islamophobia and the Religious Rights of Muslims in Europe p. 121
Francesca Romana Partipilo

Religion, Gender, and Migrations through the Lens of Private International Law p. 152
Sara Tonolo

Multiculturalism, Religious Freedom, and School p. 180
Francesca Angelini



Religious Migration, Health, and Healthcare Organization
Davide Monego p. 196

Non-native Religious Minorities in Europe and the Right to Preserve their Faith
Silvia Venier p. 218

Migrants' Religious Beliefs, Social Capital, and Economic Performance
Luciano Mauro p. 239

Saggi e Articoli

Il regime internazionale dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia
Massimo Panebianco p. 263

L'*EU Space Act*: tra economia dello spazio ed esigenze di sicurezza e cbersicurezza
Valeria Eboli p. 277

Il primato del diritto dell'Unione europea nella recente prassi giudiziaria italiana
Matteo Agostino p. 307

La Relazione della Commissione sul regolamento Roma II: profili problematici in vista di una possibile revisione
Pietro Campana p. 333

Commenti e Note

Mandatory integration measures for beneficiaries of international protection and proportionality requirements: insights from the CJEU's recent case law
Alice Bergesio, Laura Doglione, Bruno Zurlino, Stefano Montaldo p. 356

L'evoluzione del concetto di difesa comune europea tra obiettivi, rapporti con la NATO e criticità giuridiche
Vincenzo Maria Scarano p. 371

Will forced displaced persons due to climate changes impact on the EU labor market? Using previous research studies to predict the future
Denard Veshi p. 401



IL REGIME INTERNAZIONALE DELLO SPAZIO EUROPEO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Massimo Panebianco*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Diritto internazionale europeo: una lettura diacronica alla ricerca dei fondamenti giuridici remoti dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. – 3. Diritto internazionale multipolare, accentrato e decentrato. – 4. Pace e sicurezza internazionale post-ONU 1945. – 5. Internazionalizzazione ed europeizzazione del diritto. – 6. La scienza del diritto internazionale e le sue dottrine antiche e moderne. – 7. Dottrine delle relazioni internazionali e organizzazioni internazionali. – 8. La transizione verso la comunità internazionale globale.

1. Premessa

Il presente scritto si propone di ricercare i fondamenti giuridici dello Spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia, assunto a obiettivo dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3, par. 2, del Trattato sull'Unione europea (Trattato di Lisbona, 2007), nel contesto di una lettura diacronica, dal tardo antico all'era moderna, delle varie fasi di trasformazione della Comunità internazionale, tra europeizzazione e universalizzazione della stessa¹.

2. Diritto internazionale europeo: una lettura diacronica alla ricerca dei fondamenti giuridici remoti dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia

Il diritto universale o globale costituisce la dimensione più ampia dell'ordinamento internazionale ed è fondato su principi o valori giuridici comuni a tutti gli Stati ed alle loro organizzazioni collettive. Nella sua evoluzione ha fissato i presupposti del diritto regionale europeo come "Europa delle libertà" assurgendo a fondamento dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. È un diritto che guarda oltre lo Stato, con competenze ultra-territoriali ed ultra-nazionali, garantite dalla azione di unioni collettive di portata regionale. Tali organizzazioni coprono un'area compresa dall'Atlantico

* Professore emerito di Diritto internazionale, Università degli Studi di Salerno.

¹ Si veda per tutti A. DI STASI, L.S. ROSSI (a cura di), *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Napoli, 2020 e A. DI STASI, A. IERMANO, A. LANG, A. ORIOLO, R. PALLADINO, *Spazio europeo di giustizia e applicazione giurisprudenziale del titolo VI della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Napoli, 2024.

all'Indo-Pacifico e rappresentano l'attuale scenario in cui si muovono gli Stati nazionali con proiezioni operative che vanno oltre i loro confini (cd. *beyond the State*). Il diritto globale, come ordinamento generale, è regolatore di rapporti fra i predetti ordinamenti e svolge una sua funzione equilibratrice e di correzione di disuguaglianze rispetto agli squilibri geo-politici e geo-economici, attinenti alla sicurezza internazionale e dei mercati. In senso geo-politico regola lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia in società libere ed aperte, mentre in senso geo-economico favorisce il gioco dei liberi mercati ed il riordino degli squilibri commerciali e finanziari (*import-export*). Nel perseguimento di tale doppio scopo, la globalizzazione utilizza strumenti giuridici diretti o indiretti laddove con i primi si persegue un proprio ordine mondiale, mediante politiche adeguate di liberismo multicentrico (*free state* e *free market*), mentre con i secondi si consentono regimi di salvaguardia, a livello di società e mercati regionali e nazionali, la cui protezione viene realizzata in modo sostenibile, adeguato e proporzionato².

La vita internazionale, ridotta alle sue componenti più semplici, può essere frammentata e diversificata in vari segmenti: a) relazioni interstatuali multilaterali tra Stati, come soggetti primari o di base della vita di relazione fra gruppi politici territoriali distinti e frazionati; b) relazioni sovrastatali tra enti e unioni collettive o organizzate preposte al governo di interessi mondiali (Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni mondiali di settore, Organizzazione Mondiale del Commercio e Istituti specializzati) ovvero di interessi interregionali o intercontinentali di gruppi di Stati (come l'Unione europea e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa fra gli Stati del continente europeo) e di organizzazioni regionali corrispondenti di altri continenti (art. 52 e ss. dello Statuto dell'ONU, cd. livello universale-regionale); c) relazioni transnazionali sottoposte ad ordinamenti decentrati della Comunità internazionale, in parte integrati, in parte integratori dello stesso e cd. "auto-ordinamenti privati". Trattasi di ordinamenti di integrazione ove operano soggetti pubblici e privati, di natura politica, economica, sociale e religiosa chiamati ad integrarsi e/o sostituirsi agli altri (Stati ed Organizzazioni) in rapporto di reciproca sussidiarietà verticale ed orizzontale, in quanto ritenuti idonei a perseguire gli stessi scopi con mezzi diversi³.

Lo spazio giuridico global-regionale, così composto, risulta da tre livelli normativi in posizione verticale, coesi e coerenti. Ciò perché gli Stati e le organizzazioni si esprimono mediante una normazione eteronoma o vincolante nei confronti degli individui (cd. etero-legislazione). Viceversa, i soggetti privati transnazionali, nel quadro degli spazi consentiti o lasciati liberi dai poteri sovrani, sono portatori di un potere trasversale nei territori della Comunità internazionale (cd. auto-legislazione de-territorializzata de-nazionalizzata). All'interno di tale spazio giuridico senza frontiere

² Cfr. A. WEBB, *The world's constitution. Spheres of liberty in the future global order*, Milton Park, 2025; Q. XU, C. GUAN, *Policy space conflicts in global trade politics*, London, 2025; L. SEABROOKE, A. KENTIKELIS, *Making global norms. Politics versus science in international organizations*, Oxford, 2025.

³ Cfr. J. BATEN, *A history of the global economy. 1500 to the Present*, Cambridge, 2025; P. STEARNS, *Consumerism in world history. The global transformation of desire*, Milton Park, 2025; M. DAUNTON, *The economic government of the world. 1933-2023*, New York, 2025.

possono manifestarsi, altresì, incompatibilità e incoerenze tra i vari soggetti protagonisti, tanto da poter indurre i soggetti statali primari al recupero delle loro funzioni dismesse (cd. ri-statalizzazione della *lex mercatoria*)⁴.

3. Diritto internazionale multipolare, accentrato e decentrato

Il suddetto ordinamento giuridico mondiale o globale, si configura in duplice modo come uno e molteplice, cioè in forma unipolare e multipolare, in quanto lo stesso si pone anche come un sistema di poteri e di decisioni nelle relazioni geo-politiche ed economiche internazionali. Gli stessi possono essere concentrati o convergenti, così come possono essere decentrati o divergenti nell'esercizio delle loro politiche. Nell'attuale sistema multipolare, lo scopo dei predetti gruppi globali consiste nel favorire una partecipazione ordinata alla vita internazionale di cooperazione e solidarietà. Agli uni come agli altri, centrali o periferici, compete di assicurare la stabilità geo-politica e geo-economica configurando, così, un meccanismo di soluzione dei relativi conflitti. In particolare, la soluzione dei conflitti geo-economici e finanziari sta nel riordino dei liberi scambi commerciali (*import-export*) e nella riduzione dei debiti e *deficit* pubblici eccessivi nei bilanci degli Stati. Nell'uno e nell'altro caso i negoziati bi e multilaterali avvicinano le posizioni delle parti in conflitto⁵.

Da un punto di vista ordinamentale, infatti, la Comunità internazionale si costruisce come insieme unitario ovvero come *civitas maxima* o *magna civitas gentium*. La stessa si scompone nelle sue molteplici articolazioni, in quanto formata da una pluralità di soggetti sovrani uguali ed indipendenti deputati al governo delle comunità statali (*civitates gentium*). È l'intera società a riconoscersi in un suo nucleo di diritto generale ovvero di standards internazionalmente condivisi idonei a realizzare i valori umani, riconosciuti come prevalenti o di prevalente interesse comune. La più grande ricchezza dell'ordinamento internazionale consiste nella sua straordinaria diversificazione capace di allargamenti ed estensioni progressivi di ciascuna parte rispetto alle altre. Ad esempio, il diritto pubblico europeo è stato sempre ritenuto suscettibile di confronto e di espansione ben al di là dei suoi limiti geografici (cd. diritto internazionale europeo). Esso, nella tradizione giuridica occidentale, ha sempre manifestato una propria vocazione, variamente definita come ecumenica o cosmopolitica (diritto della *ecumene* o diritto della *cosmopolis*) o, in altri termini, come universale, mondiale o globale (diritto

⁴ Cfr. R. SMITH, E. SMITH, *Global trade in the premodern world*, London, 2025; A. YAPRAK, L. NACHUM, *The historical evolution of international business*, Cham, 2025; C. FLINT, P. TAYLOR, *Political geography. World-economy, nation-state, and locality*, Milton Park, 2025.

⁵ Cfr. R. MYRICK, *Polarization and international politics. How extreme partisanship threatens global stability*, Princeton, 2025; S. KUMAR, *Political polarization and its impact on governance*, Palwal, 2025.

del mondo o dell'*orbis* o dello *status naturae* o *naturalis gentium*): espansione, peraltro, riconosciuta legittima su base di libera recezione, reciprocità e mutuo consenso⁶.

Il sistema europeo era destinato alla progressiva espansione rispetto a uomini e popoli in precedenza sconosciuti o, comunque, non ancora organizzati nel sistema politico internazionale vigente (popoli del continente americano dopo la “scoperta” dell’America del 1492 e popoli africani sub-sahariani di antica matrice arabo-islamica, già incorporata nel sistema internazionalistico previgente a Westphalia). Tale espansione si verificò mediante l’insediamento degli imperi coloniali europei rispettivamente spagnolo, portoghese, francese, inglese ed olandese in America ed ancora francese, inglese, olandese, e, in certa misura, belga e italiano nell’Africa sub-sahariana, nel Medio Oriente, nell’Asia e nell’Estremo Oriente (Congressi di Vienna del 1814 e di Parigi del 1856 e di Berlino del 1875-1876). In tal modo, il Diritto pubblico internazionale europeo si trasformava *tout court* nel Diritto pubblico internazionale (Conferenze di pace dell’Aja 1899-1907; istituzione della Società delle Nazioni nel 1919 e dell’ONU nel 1945, come organizzazioni internazionali rappresentative dell’intero mondo ormai ricondotto al modello giuridico europeo).

Tale concezione universalistica del diritto internazionale sopravvive anche nel XXI secolo nonostante le trasformazioni strutturali della società internazionale. Nell’epoca di Westphalia si trattava di una sostanziale espansione del modello europeo che conduceva ad una tendenza progressiva verso la centralizzazione. Viceversa, nell’epoca attuale, il diritto universale-decentrato conduce ad una progressiva articolazione dello stesso su basi di autonomia, particolarismo e relativismo dei singoli comparti⁷.

4. Pace e sicurezza internazionale post-ONU 1945

Dopo ottant’anni dalla nascita dell’ONU, secondo la Carta di S. Francisco del 4 ottobre 1945, permane il suo doppio ruolo di garante della pace e sicurezza internazionale (artt. 2-51) che si associa al divieto generale di uso della forza armata, insieme ad una pluralità di regimi particolari di sicurezza. Nelle alleanze regionali non prevale l’uso della forza armata, ma quella della coercizione economico-finanziaria, rivolta a contenere e reprimere gli effetti delle condotte illecite, compiute da Stati singoli o gruppi di Stati. Attualmente si constata che il mondo si ritrovi come uno, intorno alla permanente validità del divieto della forza militare, ma anche come disunito e diviso intorno alla pluralità dei regimi di sicurezza regionale. Tale sistema risulta rafforzato dalla responsabilità per gravi violazioni del diritto internazionale, denominate crimini di guerra o contro l’umanità secondo lo Statuto della Corte Penale Internazionale (Roma,

⁶ Cfr. E. FERNÁNDEZ-MACÍAS, J. HURLEY, S. TORREJÓN PÉREZ, *Global trends in job polarisation and upgrading*, Cham, 2025; M. ALMAGRO, *The rise of polarization. Affects, politics, and philosophy*, London, 2025.

⁷ Cfr. C. STRIKWERDA, *The origins of the contemporary global order*, Cham, 2025; T. VENNING, *The Roman Empire in transition and crisis*, Barnsley, 2025.

1999). L'ordine della pace e della sicurezza internazionale post-1945 appare sempre più connesso allo sviluppo economico, in quanto usato come regime di coercizione, anch'esso rafforzato da misure e contromisure sanzionatorie ancora più gravi. Anche qui i conflitti commerciali, limitati ai dazi sulle merci, si sono allargati alla circolazione delle imprese e dei capitali, con blocchi agli investimenti esteri e maggiori imposizioni fiscali (cd. misure anti-coercitive)⁸.

La stessa finalità propria del diritto internazionale di costruttore di pace e sicurezza internazionale risiede nel rispetto del pluralismo della sua base sociale, riferita alla pluralità degli Stati singoli in essa coesistenti e cooperanti come soggetti primari, necessari ed essenziali, non solo nei loro rapporti di sovranità esterna con altri Stati, ma anche in quelli di sovranità interna circa l'esercizio dei poteri pubblici nei confronti dei cittadini e degli stranieri. Come si è detto, la sua genesi riposa in un'esigenza anti-centralistica coincidente con la dissoluzione o smembramento degli Imperi. Da quello dell'Impero romano derivò la configurazione geo-politica del mondo mediterraneo, da quello del Sacro Romano Impero il modello dell'Europa degli Stati-nazione di Westphalia (1648), da quello degli Imperi coloniali l'emancipazione del continente nord e latino-americano e, poi, dei Paesi indipendenti afro-asiatici e, infine, da ultimo dalla disunione dell'ex-Urss e dell'ex-Jugoslavia ha preso forma l'attuale assetto dell'Europa centro-orientale e balcanica.

Ne consegue che nel sistema giuridico internazionale convivono, allo stesso tempo, esigenze unitarie frammiste a grandi diversità e contrapposizioni. Tanto emerge dall'esame dei suoi principi e *standards*, come dalle sue consuetudini ed accordi pattizi, che ne costituiscono le fonti normative. Tali diversità possono dirsi, in un certo senso, prevalenti da un punto di vista quantitativo e qualitativo, sia all'interno della società internazionale pubblica o degli Stati, sia in quella internazionale privata o degli individui, a causa di una forte mobilità dei confini nel rapporto tra sovranità statale e diritti fondamentali dei soggetti facenti parte delle comunità nazionali⁹.

Anche il linguaggio giuridico manifesta chiari segni di tale diversità mediante la terminologia adoperata. Gli accordi internazionali normalmente si distinguono in trattati regolatori degli aspetti più propriamente politici, organizzativi e funzionali della vita interstatale rispetto alle convenzioni dedicate alla disciplina dei rapporti concernenti i diritti umani o fondamentali o privati della vita individuale. Addirittura, nelle Carte europee dedicate alla disciplina dei diritti umani compaiono affiancate le regole dedicate ai principi della vita comune di libertà, eguaglianza e solidarietà rispetto a quelle destinate ad occuparsi delle funzioni pubbliche essenziali governative e giurisdizionali. Il riferimento è alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea nella traduzione

⁸ M. MUGNAINI, *ONU 1945-2025. Studi su un sistema globale*, Milano, 2025; A. PAULUS, B. SIMMA, D. KHAN, G. NOLTE, *The Charter of the United Nations*, Oxford, 2024; M. PANEBIANCO, *Diritto euro-globale della pace*, Napoli, 2025.

⁹ Cfr. G. BUENO, K. CHAMPAWAT, M. HOSLI, S. PIRES LOPES, *Multilateralism and the United Nations security council*, Cham, 2025; A. BANYAL, S. GURPUR, *International law in pursuit of global justice*, Milton Park, 2025; S. VON BILLERBECK, B. GIPPERT, K. OKSAMYTNA, O. TANSEY, *United Nations peacekeeping and the politics of authoritarianism*, Oxford, 2025.

ufficiale italiana e francese, nonché in quella inglese e tedesca ove si utilizzano promiscuamente le espressioni suddette (cittadinanza e diritti di cittadinanza, giustizia e diritti alla giustizia). Ciò permette di identificare, come connotato centrale dell'ordine internazionale, il suo particolarismo inteso come coesistenza di parti distinte e separate, espressione dell'autonomia normativa dei soggetti statali, singoli o riuniti in gruppo, organizzati o integrati, laddove ciascuno dei quali ne interpreta le esigenze e svolge il suo ruolo di preposto di una comunità territoriale di governo indipendente, ma anche di partecipazione egualitaria e di sussidiarietà rispetto agli altri. Nel momento attuale si assiste all'incrocio di forti tendenze, le quali mirano a “de-statualizzare” o “de-sovrannizzare” la vita pubblica internazionale, laddove l'incapacità degli Stati singoli a garantire il controllo del territorio o l'esercizio del governo sul territorio legittima forme di intervento collettivo o organizzato in nome della sicurezza e dell'ordine internazionale. Tale fenomeno tradizionalmente corrisponde ad una vera e propria filosofia “anti-statualistica” e perciò limitata a eccezionali e limitati interventi per fronteggiare impreviste situazioni di emergenza che vanno dalla catastrofe ambientale o umanitaria al terrorismo ed alla grande criminalità (*jihad* islamica e varie mafie internazionali ritenute responsabili dei cd. grandi traffici internazionali illeciti di droga, migrazioni abusive e lavoro forzato, riciclaggio di danaro di provenienza illecita e di import ed export di opere contraffatte, materiali radioattivi, armi comuni e sistemi d'arma per uso di polizia o di guerra)¹⁰.

5. Internazionalizzazione ed europeizzazione del diritto

L'attuale sistema misto, globale-regionale, di pace e sicurezza internazionale ha anche determinato una profonda trasformazione del regime di produzione, esecuzione ed accertamento delle relative norme giuridiche. È il fenomeno denominato di internazionalizzazione ed europeizzazione del diritto, dove con il primo si è registrato un enorme sviluppo delle competenze ultra-territoriali dello Stato e con il secondo una crescita della protezione degli individui, singoli o associati. La prima funzione resta ancora inter-statale e di garanzia degli organi pubblici dello Stato, la seconda concerne i diritti soggettivi dei privati e le loro possibilità di accesso alle funzioni ed ai servizi resi dagli organi comuni, di natura sia amministrativa che giudiziaria. In tale sviluppo progressivo del diritto internazionale, si è andati ben oltre i confini dell'Europa comunitaria. Alla luce delle categorie del diritto comunitario comparato è possibile un confronto con il diritto dell'integrazione latina e nord-americana e con le organizzazioni regionali dell'Africa e dell'Asia, che fa emergere la caratteristica comune di tutela non solo degli stati membri, quanto anche degli individui, destinatari di norme comuni e con diritto di accesso agli organi giudiziari di tutela.

¹⁰ Cfr. D. SABNIS, *United Nations-A journey towards sustainable peace & global development*, London, 2025; C. RIVER, *The Formation of the United Nations*, Seattle, 2025.

Con particolare riferimento alla europeizzazione del diritto, si segnala il ruolo dei nuovi partiti politici europei che formano gruppi parlamentari di maggioranza ed opposizione, in occasione delle elezioni politiche a suffragio universale diretto per i cittadini dell'UE. Ugualmente gli individui hanno accesso alla Commissione europea ed ai suoi uffici, in posizione indipendente dai loro governi nazionali e con il solo compito di perseguire l'interesse generale comune agli Stati dell'Unione europea¹¹.

In ambedue tali direzioni euro-internazionali, si manifesta la partecipazione dello Stato alla vita internazionale, in quanto gli stessi organi costituzionali possono svolgere attività interne di vita internazionale (ad es. nel primo senso, le attività di negoziato e di firma dei trattati internazionali, normalmente ad opera del ministro degli Esteri e del Presidente del Consiglio rispetto alla autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione dei trattati internazionali precedenti alla loro ratifica e alla promulgazione da parte del Capo dello Stato). Naturalmente tale connessione deve essere fatta senza confusione dei due aspetti destinati a rimanere fundamentalmente distinti. Di tale duplicità si trova segno anche nella terminologia corrente dove lo spostamento dell'aggettivo internazionale designa il primo o il secondo settore (ad esempio diritto internazionale costituzionale e diritto costituzionale internazionale, diritto internazionale amministrativo e diritto amministrativo internazionale, diritto internazionale tributario e diritto tributario internazionale, diritto internazionale penale e diritto penale internazionale, diritto internazionale processuale e diritto processuale internazionale, ecc.). Equivalente all'espressione Diritto pubblico internazionale è l'altra di Diritto statale in materia internazionale che definisce un ambito giuridico ugualmente autonomo e correlato rispetto a quello del Diritto internazionale pubblico. Trattasi di un complesso normativo fondato sul: a) diritto costituzionale in materia di relazioni pubbliche internazionali, regolatore dell'azione esterna o interna dello Stato nei suoi rapporti con altri Stati o gruppi di Stati; b) diritto codificato statale in materia penale e processuale concernente i reati commessi all'estero e i rapporti con le autorità giurisdizionali straniere ai fini dell'acquisizione delle prove mediante le rogatorie internazionali e l'esecuzione di atti e sentenze penali straniere (estradizione, confisca, arresto e consegna di condannati, ecc.); c) legislazione amministrativa, finanziaria, tributaria, centrale, regionale e locale in materia di collaborazione con autorità amministrative straniere ed altri enti pubblici o con altri corpi specializzati, ad esempio Interpol (cooperazione interregionale, intercomunale, interuniversitaria, ecc.); d) legislazione concernente l'integrazione euro-comunitaria dell'Italia per la partecipazione e l'esecuzione degli obblighi derivanti dai Trattati comunitari-unionistici e dagli atti normativi derivati¹².

¹¹ Cfr. J. LEMKE, *The protection of community interests in the international law of state responsibility*, Cham, 2025; N. MISHRA, *International trade law and global data governance*, London, 2025.

¹² Cfr. J. DUNOFF, M. HAKIMI, S. RATNER, *International law. Norms, actors, process: a problem-oriented approach*, Burlington, 2025; J. BÄUMLER, C. BINDER, M. BUNGENBERG, M. KRAJEWSKI, G. RÜHL, C. TAMS, J. TERHECHTE, A. ZIEGLER, *European Yearbook of international economic law 2024*, Cham, 2025.

Come è noto la disciplina costituzionale italiana di esecuzione del diritto dell'Unione europea (art. 117) ha introdotto un nuovo settore dell'ordinamento, definibile come diritto interno in materia comunitaria (o "diritto comunitario interno"). Nel cinquantenario dei Trattati istitutivi delle Comunità europee (1957-2007) si è potuta misurare l'ampiezza e la profondità raggiunta in oltre mezzo secolo da tale diritto italiano regolatore della materia in parallelo agli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione. Pertanto, quando ci si riferisce al diritto comunitario-unionistico europeo ci si rivolge sia al diritto comunitario vero e proprio (trattati istitutivi, atti normativi di rango legislativo e sub-legislativo, etc.) sia a quello interno che si pone in attuazione degli obblighi comunitari derivanti dagli atti in esso previsti (atti legislativi e sub-legislativi italiani paralleli rispetto a quelli comunitari).

Oltre alla Costituzione, altre norme costituzionali o di diritto parlamentare sui rapporti internazionali dello Stato possono essere contenute in leggi costituzionali *ad hoc* o in atti del Parlamento in occasione di dibattiti sulle leggi di autorizzazione dei Trattati istitutivi, modificativi e di riforma dell'Unione europea. Essi possono avere contenuto di revisione, integrazione o attuazione come la Legge costituzionale del 3 aprile 1989, n. 3, che indicava un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo eletto nel 1989 (si vedano, altresì, le mozioni approvate dal Senato della Repubblica in occasione del dibattito parlamentare sulla legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato "costituzionale" di riforma dell'Unione europea firmato a Roma il 29 ottobre 2004 e non entrato in vigore). Nella dottrina dei Paesi già ispirati a principi federalistici la terminologia adottata distingue il federalismo di vertice o di livello superiore rispetto allo Stato (*top level*) dal federalismo di base degli enti locali (*basic level*), intesi come nuove strutture capaci di ricomprendere il livello intermedio o centrale del potere statale (*middle level*)¹³.

6. La scienza del diritto internazionale e le sue dottrine antiche e moderne

In parallelo all'evoluzione progressiva del diritto internazionale, la storia della sua scienza giuridica si è sviluppata attraverso le dottrine delle varie epoche, antica-medioevale, moderna e contemporanea, contribuendo alla definizione dei contorni della disciplina e dei suoi settori ed istituzioni. Tre sono i generi delle dottrine antiche che hanno inquadrato lo *jus naturale et gentium*, relative ai soggetti istituzionali, ai loro beni sul territorio ed alle azioni ed obbligazioni di pace e di guerra (*personae, res, actiones*). Nell'epoca giustiniana (530 d.C.) viene elaborata la famosa opera del *corpus juris*, che dedica grande spazio al diritto naturale e delle genti, ai fini della giustizia fra i popoli (Digesto, libri 1-50). Due sono, pertanto, gli obiettivi della scuola giusnaturalistica romana, i quali descrivono l'ambiente giuridico di una società inter-statale di soggetti

¹³ Cfr. M. KLAMERT, *Structural principles of EU law*, London, 2025; D. GALLO, *Direct effect in EU law*, Oxford, 2025; P. CRAIG, R. SCHÜTZE, *Landmark cases in EU law*, London, 2025.

eguali e delle sue forme di diritto. La svolta teorica ruota intorno al principio dei “*pacta sunt servanda*”, mentre la svolta storica è relativa alla raccolta e sistemazione dei testi dei patti ed accordi internazionali consolidati, destinati a trasformarsi in vere e proprie consuetudini internazionali (*pacta tacita*). La dottrina contemporanea viene definita positivista, per l’analisi del testo delle fonti e si suddivide in positivismo normativistico che ha creato la gerarchia delle fonti in una società multilivello (nazionale e inter/sovrnazionale), mentre la teoria istituzionistica o pluralistica ha studiato le connessioni fra diritto internazionale pubblico e privato, diritto internazionale e diritto statale, come società interstatale ed internazionale di soggetti pubblici e privati¹⁴.

La suddetta storia scientifica dell’ordinamento internazionale nelle trattazioni generali sulla materia viene ricondotta nell’antichità in tre dimensioni: universale, regionale e locale. Essa si identifica con la coesistenza fra grandi imperi nel mondo mediterraneo come quello africano ed asiatico, a cominciare dagli antichi stato-impero dei persiani, degli egiziani, degli assiro-babilonesi fino all’impero cinese ed indiano e da ultimo all’Impero romano. All’epoca, la nozione di Stato coincide con quella di *Polis* o di *Res Publica* come risulta dai classici del settore, in particolare nell’esperienza greca e romana ove erano conosciuti come Stati nazionali e mini-Stato e Città-Stato. Nell’epoca medievale la comunità cristiana degli Stati europei e mediterranei rispondeva allo stesso schema generale: essa riconosceva il primato degli imperi come il Sacro Romano Impero di Occidente e di Oriente, nonché degli imperi arabo-islamici a partire dall’epoca maomettana. Dopo l’anno mille si configurano nel continente europeo Stati nazionali veri e propri, coincidenti grosso modo con i confini di quelli attuali. Nel loro ambito larghe autonomie anche internazionali erano riconosciute alle *civitates* governate da statuti municipali, comunali e feudali in un’ottica *lato sensu* riconducibile all’antico *foedus* come patto tra potestà pubbliche¹⁵.

La Comunità nazionale moderna si è formata dopo le grandi scoperte geografiche iniziate nel XV secolo mediante gli sviluppi degli imperi creati da Stati europei nel continente europeo, americano ed asiatico (i tre imperi: Roma, Costantinopoli, Mosca). Sul territorio continentale il regolamento internazionale di coesistenza tra Sacro Romano Impero, Stati nazionali e Città libere è governato dalla cd. pace di Westphalia (1648) secondo i Trattati di Münster e Osnabrück regolatori dei rapporti generali tra Sacro Romano Impero e Stati di professione cattolica e protestante. Nella fase successiva, fino al congresso di Vienna del 1814, si assiste alla formazione dei primi Stati a regime repubblicano nel continente americano secondo un movimento costituzionale iniziato negli Stati Uniti d’America nel 1776 e nel 1787, nonché nel Centro e Sud America a seguito della formazione di repubbliche indipendenti. Nel secolo XIX le relazioni internazionali sono governate dal regime dei Congressi o delle grandi Assemblee e degli Stati prima europei e poi extra-europei. Dopo l’avvenuta

¹⁴ Cfr. S. LANDEFELD, *Individuals in international humanitarian law. A historical analysis*, London, 2025; A. PAP, *Race, ethnicity, nationality and the law*, Milton Park, 2025.

¹⁵ Cfr. V. KOPIKA, O. TOPORKOV, *Interdisciplinarity in international relations*, Cambridge, 2025; H. HENSEL, C. LEITE DA SILVA, *International law, security, and military power*, New York, 2025.

estinzione del Sacro Romano Impero (1808), i grandi Congressi di Parigi (1856) e di Berlino (1885) si occuparono di questioni europee ed extraeuropee, ivi compresi i rapporti con l'Impero Ottomano dell'Europa centrale ed orientale, nonché delle prime questioni coloniali. Alle grandi Conferenze internazionali della pace del 1899 e 1907 parteciparono Stati americani, africani e asiatici per regolare le questioni fondamentali dell'amministrazione e della giurisdizione internazionale, nonché le regole generali del diritto internazionale della guerra terrestre e marittima¹⁶.

7. Dottrine delle relazioni internazionali e organizzazioni internazionali

A partire dal secolo scorso, la scienza del diritto si combina e si confronta con quella politico-economica nella disciplina delle relazioni internazionali. In tal modo si comprende il contesto dei poteri e dei rapporti, in cui operano le normative giuridiche. Pertanto, anche le relazioni internazionali organizzate derivano tanto da tradizioni istituzionali, quanto da prassi consolidate, di libera ripetizione di comportamenti consensuali e condivisi. Tanto spiega la dinamica delle vecchie e nuove organizzazioni internazionali, istituzionalizzate e non (*hard* e *soft law*). In specie, le cd. organizzazioni regionali di cooperazione si sono evolute grazie alla prassi dei trattati, sul doppio fronte euro-atlantico ed euro-asiatico (CSCE, Helsinki 1975 – Conferenza della cooperazione islamica, Gedda 1967 – Organizzazione per la cooperazione, Shanghai 2001). Ad ambedue i tipi di relazioni ed organizzazioni corrispondono dottrine geo-strategiche e politico-economiche, le cui antiche origini stanno nella storia europea precedente e successiva alla pace di Westphalia e, addirittura, alla storia degli imperi di Occidente e di Oriente (Impero di Giustiniano del 530 d.C.)¹⁷.

La tradizione storica delle relazioni internazionali si sviluppa nelle Scuole giusnaturalistiche e in quelle storico-positivistiche, legate a metodi e tecniche di studio confacenti alla realtà internazionale del dopo Westphalia. Le Scuole giusnaturalistiche erano principalmente finalizzate nella costruzione teorica di modelli di Comunità internazionale dei popoli e degli individui (Grozio, Pufendorf, Wolf, Vattel); esse anche nel secolo XIX si occuparono principalmente di stabilire un fondamento naturale e razionale di etica dei rapporti generalmente condivisi. Viceversa, le Scuole

¹⁶ La presente ricostruzione nasce, così, dall'esigenza di assicurare un recupero del patrimonio storico-sistemático della dottrina italiana, messa a confronto con le corrispondenti europee ed extra-europee, intese come teorie dei soli principi logico-culturali o teorie generali del diritto internazionale. Tale esigenza di comparazione a tutto campo appare necessaria a seguito del processo di globalizzazione-polarizzazione del mondo moderno, come effetto della trasformazione della società internazionale classica a livello strutturale e funzionale. Tale diritto internazionale nell'ultimo mezzo secolo si è profondamente intrecciato con quello delle Organizzazioni internazionali universali e regionali, europee ed extraeuropee, inserendo così un terzo livello intermedio, accanto a quello tradizionale dei rapporti con l'ordinamento statale. Cfr. Q. XU, C. GUAN, *Policy space conflict...* cit.; J. COLOMBO, *A new approach to human social evolution*, Abingdon, 2025.

¹⁷ Cfr. F. BERENSKOETTER, *Concepts in international relations. A new introduction*, Thousand Oaks, 2025; F. RAMEL, *Benevolence in international relations. A political essay*, Bristol, 2025.

positivistiche si occuparono principalmente delle regole poste mediante trattati e consuetudini, lette come un insieme di concetti giuridici idonei a spiegare la realtà delle relazioni internazionali. Nel secolo XIX, i giuspositivisti della Scuola tedesca elaborarono una teoria generale dello Stato fondata sull'autolimitazione verso gli altri Stati e verso i propri cittadini (G. Jellinek dell'Università di Heidelberg). I giusnaturalisti ed i giuspositivisti furono considerati "fondatori" della dottrina di diritto internazionale comune alle varie scuole nazionali. Tale scuola fu rappresentata in Italia da Pasquale Stanislao Mancini, autore nel 1852 di un famoso discorso accademico sulla nazionalità come principio delle genti (cd. Scuola romana)¹⁸.

Le dottrine contemporanee del secolo scorso si dividono in tre categorie: statualiste, continentali e universalistiche. Le prime ricostruiscono i rapporti tra diritto internazionale e diritto interno in un'ottica dualista e riconducono al legislatore nazionale e al giudice interno il compito primario di garantire l'attuazione delle regole comuni. Le Scuole continentali, viceversa, mirano a determinare una cooperazione tra sistemi giuridici nazionali, ispirati da tradizioni di *civil law* e di *common law* rispetto a ciascun diritto interno. Nel secolo scorso si sono sviluppate dottrine continentali ispirate a ideologie tradizionali terzomondiste di autonomia e particolarismo del sistema giuridico latino-americano e di quello internazionale afro-asiatico rispetto a quello generale o mondiale. La terza tendenza, di natura universalistica, si è ispirata alla concezione cd. monistica o unitaria riconducibile ad un nucleo di valori fondanti la comunità internazionale (altrimenti denominati *Grundnorm*) di rispetto dei trattati e delle consuetudini (*pacta sunt servanda* e *consuetudo est servanda*). Nel periodo successivo al 1989 le varianti delle dottrine universalistiche moniste assumono le più varie denominazioni producendo mutamenti di nome più che di sostanza (cd. diritto internazionale dinamico, mondiale o globale), in un'ottica propria delle dottrine geopolitiche e geo-economiche¹⁹.

¹⁸ Cfr. G. SORENSEN, J. MOLLER, *Introduction to international relations and global politics*, Oxford, 2025; P. PIETRZAK, *International relations theory and philosophical political insights into conflict management*, Hershey, 2025.

¹⁹ In tale prospettiva il diritto *totius orbis et humani generis*, cioè il diritto internazionale generale della migliore dottrina internazionalistica dell'ultimo millennio, sembra trovare la possibilità di una nuova utilizzazione politico-economica e socio-culturale, oggetto peculiare della riflessione del mondo giuridico. Il primo corrisponde al diritto globale ovvero al mondo considerato come uno spazio giuridico unitario. Il secondo corrisponde, invece, al diritto degli uomini politicamente organizzati in Stati, in modo individuale o collettivo. Un finale bilancio della dottrina del Novecento può fare ponte con la dottrina del XXI secolo. In essa si confrontano i diritti degli Stati con quelli delle persone singole, lasciando ancora al primo un primato rispetto al secondo. Continuano ad essere gli Stati i protettori e i garanti degli individui nella loro azione interna ed internazionale, ma alle organizzazioni internazionali e ai gruppi di Stati possono appartenere competenze di tutela in favore degli individui, se sacrificati o violati dagli Stati di appartenenza, in tempo di pace come di guerra (cd. diritto umanitario). Cfr. R. CRILLEY, N. MANCHANDA, L. SHEPHERD, C. WILKINSON, C. BIDDOLPH, S. FISHEL, *Thinking world politics otherwise. A diverse introduction to international relations*, Oxford, 2025; T. DUNNE, *International relations theories. Discipline and diversity*, Oxford, 2024.

8. La transizione verso la comunità internazionale globale

Nel momento attuale la transizione della comunità degli Stati, dalla prassi internazionale a quella globale, equivale al passaggio dagli spazi nazionali divisi a quelli comuni condivisi. Sono le aree dei grandi mercati economici, così come quella delle aree ambientali e satellitari, nonché del mondo della comunicazione cibernetica e digitale. Tutte le teorie globaliste restano legate allo studio dei grandi spazi condivisi, attualmente sottoposti a processi tecnologici di nuova utilizzazione, con evidenti interessi comuni. Essi coesistono con quelli dei distinti spazi nazionali, ancora sede della sovranità dei singoli Stati. Si apre, pertanto, un parallelo ambito di analisi e di riflessione in cui concorrono teorie giuridiche e geo-politiche ed economiche. Si tratta, quindi, di una grande sfida offerta agli studiosi della comunità internazionale attuale²⁰.

In definitiva, l'attuale fase di costituzionalizzazione (e di frammentazione) della comunità internazionale appare piuttosto come un momento di rifondazione o ricostruzione nella quale è destinata ad allargarsi la base normativa dell'intero sistema. Questo significa che ciascuno dei tre livelli di autorità è destinato ad avere una sfera di competenza non generale ma parziale destinato a integrarsi con quello degli altri. Tutto ciò nel funzionamento a cascata del sistema fra i tre livelli delle norme, delle decisioni attuative, e delle prassi operative conseguenti. In tale contesto permangono i valori del particolarismo e del pluralismo dei vari soggetti, come parti o frammenti di un insieme unitario. Invero, con il termine frammentazione della comunità internazionale attuale si intende ribadire il valore fondamentale di una società di soggetti ugualmente sovrani ed indipendenti permanentemente ostili ed una visione imperiale o egemonica dell'intero sistema. Otto secoli di diritto internazionale globale dal pre-moderno al post-moderno confermano un'ideale linea di continuità di una società politica insieme particolare e universale *superiorem non recognoscens*²¹.

Nella dottrina dello Stato i processi cosmopolitici di universalizzazione possono essere soddisfatti in modo variabile in funzione dei distinti fini perseguiti. Un trattato unico come quello ONU o un sistema unico di trattati come quello dell'Unione europea serve ad indicare una finalità costituente ovvero costitutiva della Comunità come un tutto unico, dotato di un nucleo di valori comuni condivisi affidati ad una struttura ugualmente unica, distinta e separata da quella degli Stati suoi fondatori. Viceversa, una pluralità di trattati o di normative distinte e separate servono a garantire alcune funzioni normative comuni, variamente denominabili come di legislazione generale, ovvero di loro attuazione amministrativa e giurisdizionale. La prima visione presuppone un sostanziale assorbimento dello Stato contemporaneo in strutture cosmopolitiche superiori e polivalenti. La seconda funzione presuppone, invece, la permanente

²⁰ Cfr. A. CHONG, *The international politics of communication*, Ann Arbor, 2025; J. LEMKE, *The protection of community interests*, cit.

²¹ Cfr. J. RALPH, *On global learning. Pragmatic constructivism, international practice and the challenge of global governance*, Cambridge, 2025; A. ANSHU, *Navigating globalization, diaspora, foreign policy and sustainability*, Singapore, 2025.

sopravvivenza degli Stati, disposti solo a concedere funzioni variabili per la tutela e la salvaguardia di interessi propri delle persone e degli individui dentro e fuori delle comunità nazionali. È in tal senso che si parla di pura e semplice integrazione funzionale rispetto a potestà originariamente appartenenti agli Stati, suscettibili di cogestione o “condominio” legislativo, in quanto tali revocabili o rinazionalizzabili in favore degli Stati membri della comunità universale o regionale²².

In conclusione, il regime internazionale dello Spazio di libertà sicurezza e giustizia, a ventisei anni dal Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) – che gettò le basi per la sua costituzione – non si sottrae, in una prospettiva di continuità e di discontinuità, dall’incidenza di queste dinamiche evolutive che hanno interessato la comunità internazionale unitamente alla parziale ridefinizione dei suoi soggetti nonché alla riconsiderazione dei rapporti fra le sue fonti.

ABSTRACT: Il contributo analizza i fondamenti giuridici remoti dello Spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia, assunto a obiettivo dell’Unione europea ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Trattato sull’Unione europea, nel contesto di una lettura diacronica, dal tardo antico all’era moderna, delle varie fasi di trasformazione della Comunità internazionale, tra europeizzazione e universalizzazione della stessa. Nell’ambito di tale trasformazione viene esaminato il fenomeno denominato di internazionalizzazione ed europeizzazione del diritto, dove con il primo si è registrato un enorme sviluppo delle competenze ultra-territoriali dello Stato e con il secondo una crescita della protezione degli individui, singoli o associati. La prima funzione resta ancora inter-statale e di garanzia degli organi pubblici dello Stato, la seconda concerne i diritti soggettivi dei privati e le loro possibilità di accesso alle

²² In conclusione, l’attuale fase di mondializzazione conferma una tendenza storica dell’ordinamento internazionale come ordinamento universale, capace di conciliare la sua unicità con una diversità degli ordinamenti particolari degli Stati singoli o associati. Pertanto, non assistiamo ad una scomparsa dell’internazionalismo ma ad una persistenza di valori statuali classici. La vera novità consiste nella contrapposizione di due tipi di statualismo, il primo proprio delle società politiche, il secondo, viceversa, appartenente alla società civile degli uomini e degli individui. La linea di confine tra l’internazionalismo pubblico e quello privato non è segnata senza sfumature, potendo il potere pubblico esercitare la sua funzione regolatrice tendenzialmente senza limiti. Ma, viceversa, il potere dei privati può continuamente sottoporre a proprie valutazioni l’attività legislativa, amministrativa e giurisdizionale dei soggetti pubblici, nelle forme e nei limiti previste dall’ordinamento internazionale. In particolare, nell’ambito della cd. *lex mercatoria*, come legge dei mercati finanziari, borsistici e bancari internazionali l’azione di ciascuno Stato come potere pubblico capace di entrare in relazioni di debito e credito nei confronti dei soggetti privati risulta sottoposta a stringenti attività di revisione, allo scopo di compiere analisi sulla “nazionalità economica” dell’agire pubblico. Ne consegue un regime combinatorio o misto di diritto internazionale “pubblico-privato” dove i soggetti statali conservano la loro capacità tradizionale universalistica o cosmopolitica, senza che i soggetti economici possano pretendere di soppiantarli o sostituirli, ma più modestamente concorrere di *pari passo* con gli strumenti previsti dal loro proprio ordinamento internazionale privato. Cfr. F. JANDT, *An introduction to intercultural communication. Identities in a global community*, Thousand Oaks, 2025; F. GOXE, M. VIEGAS-PIRES, S. NIVOIX, *Values in contemporary international business*, Milton Park, 2025; A. VAN AAKEN, M. HIRSCH, *International legal theory and the cognitive turn*, Oxford, 2025.

funzioni ed ai servizi resi dagli organi comuni, di natura sia amministrativa che giudiziaria. A ventisei anni dal Consiglio europeo di Tampere, lo Spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia non si sottrae all'incidenza delle dinamiche evolutive che hanno interessato la comunità internazionale unitamente alla parziale ridefinizione dei suoi soggetti nonché alla riconsiderazione dei rapporti fra le sue fonti.

KEYWORDS: Spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia – pace e sicurezza – europeizzazione del diritto – processi cosmopolitici – Consiglio europeo di Tampere.

THE INTERNATIONAL REGIME OF THE EUROPEAN AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE

ABSTRACT: The paper analyzes the remote legal foundations of the European Area of Freedom, Security and Justice, established as an objective of the European Union pursuant to Article 3, paragraph 2, of the Treaty on European Union (Treaty of Lisbon, 2007), within the context of a diachronic reading, from late antiquity to the modern era, of the various phases of transformation of the international community, between its Europeanization and universalization. Within this transformation, the phenomenon known as the internationalization and Europeanization of law is examined. The former has led to a significant development of the state's trans-territorial powers, while the latter has led to an increase in the protection of individuals. The former function remains inter-state and a guarantee of state public bodies, while the latter concerns: the subjective rights of private individuals and their access to the functions and services provided by common bodies, both administrative and judicial. Twenty-six years have passed since the European Council in Tampere which has established the European Area of Freedom, Security and Justice. The author takes the opportunity to reflect on the evolutionary dynamics that have affected the international community, along with the partial redefinition of its subjects and the reconsideration of the relationships between its legal sources.

KEYWORDS: European Area of Freedom, Security and Justice – peace and security – Europeanization of law – cosmopolitical processes – European Council in Tampere.